

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER IL RISPETTO E LA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
TRIENNIO 2016-2019
ODCEC PESCARA**

Sommario

1. PREMESSA GENERALE.....	2
1.1 DIMENSIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO	2
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	2
1.3 OBIETTIVI	3
2. FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ODCEC DI PESCARA.....	4
3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2019	5
3.1. Oggetto, finalità, orizzonte temporale del PTPC.....	5
3.2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione	6
3.3. La gestione del rischio di corruzione	7
3.4. Le misure di prevenzione della corruzione.....	9
3.5. Monitoraggio e Relazione sulle misure di prevenzione della corruzione	13
4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	13
4.1. Oggetto, finalità, orizzonte temporale del PTTI	13
4.2. Il Responsabile per la trasparenza.....	14
4.3. Le misure per il rispetto della trasparenza.....	15
4.4. Le misure per la promozione della trasparenza	29
4.5. Monitoraggio e Relazione sulle misure di rispetto e promozione della trasparenza.....	29

1. PREMESSA GENERALE

1.1 DIMENSIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO

Secondo l'indice di percezione della corruzione (CPI) di Transparency International, che offre la misurazione della corruzione nel settore pubblico e politico di 168 Paesi nel Mondo, l'Italia si classifica al 61° posto nel Mondo, con un voto di 44 su 100. Pur in presenza di un miglioramento nel giudizio sul nostro Paese rispetto all'anno 2014, che guadagna un punto (da 43 a 44) e 8 posizioni nel ranking mondiale (da 69 a 61), è evidente che esista un livello di corruzione certamente molto diffuso nel nostro Paese.

La posizione dell'Italia, infatti, rimane purtroppo in fondo alla classifica europea, seguita solamente dalla Bulgaria e dietro altri Paesi generalmente considerati molto corrotti come Romania e Grecia, entrambi in 58° posizione. Questo fenomeno costituisce uno delle principali cause sia dell'inefficienza dei servizi destinati ai cittadini come pure della disaffezione degli stessi nei confronti della pubblica amministrazione generalmente intesa e della diffidenza dei grandi investitori internazionali.

Da qui, lo sforzo, soprattutto a livello normativo, compiuto negli ultimi anni per cercare di riconquistare la fiducia e una certa credibilità da parte di tutte le istituzioni.

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge, n. 190 contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede che ciascun ente componente la pubblica amministrazione effettui l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli e che sintetizzi gli esiti di questo lavoro all'interno di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Solo qualche mese dopo, il 14 marzo 2013, il D. Lgs. n. 33 relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" imponeva agli stessi soggetti l'obbligo di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), inteso quale uno dei principali strumenti per la prevenzione della corruzione, coordinandone i contenuti con quelli del PTPC di cui il PTTI costituisce una sezione.

Con deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), competente per la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa, ha ritenuto applicabili le suddette disposizioni anche agli Ordini ed ai Collegi professionali considerati quali Enti pubblici inseriti nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione. Pertanto, l'Autorità ha stabilito che gli Ordini professionali "dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013". L'Autorità ha, infine, comunicato che eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto di tali obblighi dal 1° gennaio 2015.

Con informativa n. 26 del 6 novembre 2014 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto un breve vademecum per chiarire i termini di applicazione della normativa e definire gli adempimenti a carico degli Ordini territoriali alla luce delle peculiarità proprie degli Ordini e della loro articolazione organizzativa.

Con informativa n. 36 del 22 dicembre 2014 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha, inoltre, fornito apposite Linee Guida per consentire agli Ordini territoriali l'adeguamento alla normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza.

Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 contenente misure di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ha parzialmente modificato il D. Lgs. 33/2013. In particolare:

- l'art. 13 lett. b), nel modificare l'art. 14 del D. Lgs. 33/2013, ha ristretto l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali, facendo venire meno l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti i Consigli locali e nazionali degli Ordini professionali;
- l'art. 3 ha modificato l'art. 2 del D. Lgs. 33/2013 ed ha inserito l'articolo 2-bis "*Ambito soggettivo di applicazione*" che al comma 2 lett. a), che stabilisce che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali. Con ciò riconoscendo la esigenza di "calibrare e modulare" l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali;
- l'articolo 22 ha semplificato le previsioni di cui all'articolo 23 del d. lgs n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento;
- l'articolo 23, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ha eliminato l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.
- sono state abrogate le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 34 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- sono stati precisati i contenuti ed il procedimento di adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, che ora include anche le misure in materia di trasparenza, e ridefinisce i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi
- sono stati ridefiniti sia l'ambito di applicazione degli obblighi che delle misure in materia di trasparenza e sono state stabilite misure organizzative semplificate per la pubblicazione di alcune informazioni riducendo gli obblighi di pubblicazione;
- è stato potenziato il diritto di accesso civico introducendo una nuova forma di accesso civico libero ai dati e ai documenti pubblici (art. 6, comma 1), equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni rientra nell'ambito di applicazione dei cd. Freedom of information act (F.O.I.A.).

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Pescara, sulla base delle indicazioni e delle linee guida operative del Consiglio Nazionale, ha pertanto intrapreso un percorso per il graduale adeguamento dell'ente alla legge n. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Dlgs n. 97/2016.

1.3 OBIETTIVI

Il presente PTPC, redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di concerto con gli organi di vertice e con la collaborazione del personale dipendente, coerentemente alle indicazioni strategiche provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione, si prefigge i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza

- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2016-2019. L'adozione del Piano, peraltro, non si configura come un'attività una tantum bensì come un processo ciclico in cui gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Si precisa che lo sforzo che sta compiendo l'Ordine di Pescara è quello di mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi nella logica di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione della corruzione.

2. FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ODCEC DI PESCARA

Con il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139 è stato costituito l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

Gli Organi dell'Ordine territoriale sono: Il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'ente, il Consiglio, l'Assemblea degli iscritti ed il Revisore unico.

Il Consiglio è composto da n.11 consiglieri. Oltre al Presidente, che ha il compito di presiedere il Consiglio ed esercitare le altre attribuzioni a lui conferite dal suddetto decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, sono presenti un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente per l'ordinaria amministrazione in caso di sua assenza o suo impedimento temporaneo, un Segretario e un Tesoriere.

Le attribuzioni dell'Ordine sono le seguenti (art. 12 D. Lgs. n. 139/2005):

- a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
- b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;
- d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
- f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
- g) delibera i provvedimenti disciplinari;
- h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
- i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
- j) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
- k) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- l) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- m) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- n) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

o) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;

p) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara opera nel circondario del Tribunale di Pescara e annovera, alla data del 31/12/2015, n. 1.064 iscritti di cui n. 8 all'elenco speciale.

Si può collocare l'Ordine di Pescara nella fascia degli Ordini territoriali di ridotte dimensioni organizzative in quanto gestisce un numero limitato di iscritti con una struttura amministrativa estremamente semplificata e che attualmente impiega n.2 dipendenti che hanno il seguente inquadramento contrattuale:

Contratto "Enti Pubblici non economici"

- 1) Camplone Anna inquadrata come Impiegata Livello retributivo C2 - dipendente dal 01/10/1982
- 2) Di Biase Alessandra inquadrata come Impiegata Livello retributivo C1 - dipendente dal 01/06/2003 (Collegio Ragionieri) e dal 01/01/2008 (Ordine)

Non vi sono, quindi, dipendenti a cui poter assegnare le funzioni di Direttore o a cui affidare incarichi dirigenziali. Ciò fa sorgere il problema di come applicare nell'Ordine professionale il principio fissato dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione" (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Poiché il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine deve essere affidato ad un Responsabile, tale funzione non può che essere attribuita ad un soggetto dotato di poteri decisionali in relazione alle attività dell'Ordine e che sia in grado di svolgere tale ruolo con la necessaria autonomia. Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del giorno 12 DICEMBRE 2016, ha nominato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza

L'Ordine si avvale inoltre della Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara per lo svolgimento delle attività volte a valorizzare la professione di Commercialista. Sin dalla sua costituzione, 9 ottobre 1996, ha organizzato e gestito:

- corsi di formazione specifica per laureati nelle discipline giuridico-economiche ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- corsi specifici di specializzazione per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti su argomenti quali:
 - revisione contabile
 - controllo di gestione
 - informatica di base e specifica
 - la sicurezza dei dati e la firma digitale
 - contabilità finanziaria
 - contabilità industriale
 - pianificazione e gestione finanziaria
 - pianificazione fiscale
 - il controllo negli enti locali.

La Fondazione è costituita da un Consiglio Direttivo, composto da 3 membri eletti dal Consiglio dell'Ordine, dal Presidente, da un comitato tecnico, da un comitato scientifico e dal Revisore Unico. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Fondazione attualmente non impiega dipendenti.

3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2019

3.1. Oggetto, finalità, orizzonte temporale del PTPC

Il PTPC è stato redatto tenendo conto delle Linee Guida di carattere generale adottate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed allegate all'informativa n. 36/2014 che hanno rappresentato il riferimento operativo principale nella predisposizione del documento programmatico aggiornate alle modifiche normative via via introdotte.

Il Piano individua, per il triennio 2016-2019, le aree di attività, e all'interno di queste i processi, a rischio corruttivo più elevato; inoltre, descrive il diverso livello di esposizione delle aree a rischio di corruzione, indica gli interventi organizzativi volti a prevenire o ridurre il medesimo rischio e disciplina le regole di attuazione, di controllo e di monitoraggio degli interventi di prevenzione.

Il Piano sarà soggetto ad aggiornamento annuale a cura del RPC tenendo conto delle normative sopravvenute, degli eventuali mutamenti della struttura organizzativa e dell'emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano.

3.2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 è colui che - individuato e nominato dal Consiglio - è chiamato a svolgere concretamente un'azione di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'Ordine.

Il suo principale compito è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di aggiornarlo in presenza di novità di tipo normativo od organizzativo. Il Piano deve essere, dunque, costantemente controllato, vigilato e verificato nella sua efficacia ed attualità dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, tenuto conto delle ridotte dimensioni organizzative, il responsabile della prevenzione e corruzione svolge le seguenti funzioni:

- a) propone al Consiglio il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai dipendenti;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- f) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs n.39/13;
- h) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- i) segnala al Consiglio i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- l) deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato od a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art 331 c.p.p.) e informarne l'ANAC;
- m) presenta al Consiglio dell'Ordine la relazione annuale;
- n) riferisce al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- o) svolge la funzione di Responsabile per la Trasparenza.

Considerati i delicati compiti organizzativi ed il carico di responsabilità, l'Ordine provvede ad assicurare al Responsabile un adeguato supporto mediante assegnazione di appropriate risorse umane, anche mediante consulenze specialistiche, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Oltre all'attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione, importante il coinvolgimento di tutti i dipendenti, i quali:

- devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse;
- devono partecipare al processo di gestione del rischio;
- devono svolgere attività informativa il Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione;
- mantengono il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

3.3. La gestione del rischio di corruzione

La legge n. 190/2012 individuando le attività più esposte al rischio di corruzione impone a tutte le pubbliche amministrazioni di formulare un'apposita e calibrata strategia di prevenzione attraverso l'attivazione di azioni coerenti, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corruttivi in relazione ai suddetti procedimenti.

Tenuto conto dell'articolazione organizzativa descritta sopra e dei centri di responsabilità, sono state selezionate le aree e i processi organizzativi in cui potenzialmente si potrebbe annidare il rischio di corruzione.

L'identificazione dei rischi e la loro misurazione è avvenuta tramite un percorso di analisi e ponderazione dei rischi effettuato dal Responsabile della Corruzione con la collaborazione di tutta la struttura organizzativa ed il coinvolgimento degli organi di vertice.

Sono state, quindi, individuate le seguenti Macro – Aree:

- a) Formazione professionale continua;
- b) Rilascio di pareri di congruità;
- c) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici;
- d) Selezione e reclutamento del personale;
- e) Affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- f) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario;
- g) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

All'esito di questa attività, sono stati individuati i processi potenzialmente interessati dal rischio di corruzione che, a titolo di primo impianto, sono sintetizzabili nei punti che seguono:

- Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, D.P.R. 137 del 2012;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi;
- le attività che comportano l'adozione di provvedimenti relativi alla tenuta dell'Albo e del Registro del Tirocinio;
- gestione procedimenti disciplinari;
- l'assegnazione di forniture e servizi;

- il conferimento di incarichi;
- le procedure di selezione e di valutazione del personale; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n. 150/2009;
- il rilascio di documenti che presuppongono la verifica del possesso di titoli del richiedente (v. certificazioni);
- la gestione cassa: pagamenti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica.

Il monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione interessa anche le materie in generale oggetto di incompatibilità e inconfiribilità (incarichi amministrativi di vertice).

Conclusa l'attività cd. di mappatura si è misurata l'esposizione al rischio corruzione secondo i criteri indicati dall'allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, che considera:

- la probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo;
- l'impatto dell'evento corruttivo.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.
- Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:
- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

Gli indicatori utilizzati sono stati valutati utilizzando una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta il valore di probabilità/impatto del rischio più basso e 5 quello più critico.

Operativamente, la computazione del valore di rischio per ogni processo è dato dal prodotto tra la media dei valori di probabilità e la media dei valori di impatto, generando dunque un risultato compreso nel range 1-25. È bene specificare che la valutazione del grado di rischio è condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate nel Piano stesso.

L'analisi dei rischi è sintetizzata nell'allegato n. 1 del presente Piano, identificando i processi esposti al rischio corruttivo, la ricognizione delle misure di prevenzione ed il grado di rischio, così espresso:

Classificazione livelli di rischio (*Rating*)

1-6	BASSO
8-12	MEDIO
12-25	RILEVANTE

L'assegnazione dei valori è stata effettuata sulla base della storia dell'Ordine, nonché sulla percezione relativa da parte dei dipendenti e degli organi di vertice, anche alla luce della casistica di rilievo presente nella letteratura in materia.

Si precisa che, considerato il controllo determinante del Consiglio dell'Ordine sulla Fondazione e lo svolgimento di processi rientranti tra le aree a rischio da parte di quest'ultima, si è deciso di comprendere nella mappatura anche l'ente Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara.

In via di prima attuazione del Piano si segnala che, date le ridotte dimensioni dell'ente e l'esiguità degli acquisti si è deciso di evidenziare i processi relativi all'acquisto di beni e servizi effettuati per importi tali da non superare i limiti previsti dalla normativa per le procedure di evidenza pubblica.

Ci si riserva, in ogni caso, di predisporre una procedura di controllo e delle adeguate misure di prevenzione della corruzione per i processi sopraindicati entro l'arco temporale di riferimento del presente Piano qualora se ne ravvisasse la necessità.

Le misure preventive specifiche che si è deciso di inserire nel presente PTPC sono volte, in linea di massima, ad incrementare la trasparenza e l'accountability dei processi attraverso la previsione di regolamenti *ad hoc* che limitino la discrezionalità delle procedure e al tempo stesso siano di supporto al personale impegnato nello svolgimento delle stesse. Regolamenti che, in diversi casi, rappresentano la formalizzazione di buone prassi comportamentali già adottate all'interno dell'ODCEC di Pescara.

3.4. Le misure di prevenzione della corruzione

I rischi sopra individuati dovranno essere trattati mediante adeguate misure di prevenzione. Come suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione sin dalla sua prima pubblicazione, le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- Livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- Obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- Impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura di trattamento.

A parità di rischio, la priorità di trattamento è definita dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Come stabilito all'interno dei PNA pubblicati dall'ANAC, nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che concorrono alla riduzione della probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Si possono distinguere in due macro-categorie:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Di seguito sono sintetizzate le misure allo stato adottate per contrastare e prevenire la corruzione nelle attività a maggior rischio di corruzione:

- a) la formazione e la comunicazione del presente Piano;
- b) l'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- c) il codice di comportamento;
- d) la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing);
- e) l'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- f) il potenziamento del sistema dei controlli interni;
- g) le attività successive alla cessazione dal servizio;
- h) il monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti e monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni;
- i) la trasparenza.

In sede di aggiornamento e revisione annuale del Piano, a gennaio 2017, verranno analizzati più approfonditamente i processi mappati ed implementate ulteriori misure di prevenzione.

a. Formazione

La formazione di tutto il personale costituisce uno dei più importanti strumenti di prevenzione della corruzione. La conoscenza della normativa elaborata a livello nazionale, e delle linee guida di contestualizzazione indicate dal Consiglio Nazionale, è presupposto imprescindibile per la sua consapevole applicazione ed attuazione a livello di Ordine.

La formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione. L'obiettivo per l'anno 2017 è quello di erogare almeno 20 ore di formazione per ciascuna persona che lavora in Autorità sui seguenti ambiti tematici:

- sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal Piano;

ha l'obiettivo di consentire la tracciabilità delle comunicazioni e dei flussi, di oggettivare la possibilità di reperire informazioni in tempi rapidi e di effettuare reporting sui processi al RPC in modo da contribuire alla prevenzione della corruzione. Questa formazione verrà erogata a tutte le persone che lavorano nella struttura operativa.

- open data e principi dell'open government;

anche sull'ambito tematico dell'*Open Data*, e più in generale sui principi e valori dell'*Open Government*, la formazione verrà erogata a tutto il personale

- contratti e gestione degli appalti;

l'aggiornamento sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione, verrà erogato al personale preposto allo svolgimento di tali attività, in considerazione della maggiore esposizione al rischio corruzione dell'area di appartenenza e tenendo conto sia dello specifico ambito di attività sia del ridotto numero di operazioni poste in essere viste le dimensioni della struttura;

- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;

la formazione verrà realizzata con attività aventi natura seminariale. Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutto il personale. Si prevede anche di erogare per ciascuna area delle giornate di formazione frontale sulle metodologie di mappatura e analisi dei processi e sulla gestione del rischio ed un follow-up da effettuare in modalità laboratoriale al fine di mettere in pratica gli esiti dell'apprendimento ed applicarli ai processi individuati dal RPC;

- comunicazione interna;

al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare con l'Ordine a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

b. L'informatizzazione dei processi

Circa la rilevanza dell'informatizzazione dei processi nel contrasto di pratiche illegali se ne è già parlato nel paragrafo sulla Formazione. Vi è la convinzione che la proceduralizzazione dei processi, soprattutto di quelli interessati dalle Aree di rischio, e la loro oggettivazione all'interno di procedure informatiche, spersonalizzate e tracciate anche elettronicamente, non potrà che ridurre fortemente il rischio di commissioni di reati. Inoltre, l'informatizzazione non potrà che agevolare la tempestiva messa a disposizione dei dati e delle informazioni da chiunque richieste attraverso lo strumento dell'Accesso Civico che prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

c. Codice di comportamento

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 disciplina il codice di comportamento che definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Tali obblighi di condotta sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Tale Codice di comportamento, verrà pubblicato sul sito entro il 2017 e andrà a costituire parte integrante del presente Piano e sarà inviato tramite email a tutti i dipendenti dell'Ordine e della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara.

d. Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing);

Il *whistleblowing* è un meccanismo utile alla individuazione di irregolarità o di reati attraverso l'introduzione di una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Costui, infatti, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

e. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi

In merito al conflitto di interessi, l'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". La norma intende perseguire la prevenzione di fenomeni corruttivi mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

L'Ordine sta valutando l'opportunità, viste le ridotte dimensioni dello stesso, di adottare un proprio regolamento contenente criteri oggettivi per i membri del Consiglio e per i dipendenti, nonché per i collaboratori e consulenti esterni, che imponga a carico di tutti coloro che operano nell'ambito delle sue funzioni istituzionali un obbligo di astensione generale quando siano riscontrabili situazioni di evidente conflitto di interesse ed uno specifico dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. Tale regolamento conterrà anche una sezione dedicata agli incarichi e alle attività non consentite ai dipendenti pubblici, nella quale verranno inseriti i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli stessi ex art. 53 D. Lgs. n. 165 del 2001.

f. Potenziamento del sistema dei controlli interni

Seppur riconoscendo nel principio della rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione uno strumento certamente utile a prevenire il rischio corruttivo, il Consiglio e l'RPC, alla luce della ridotta dimensione della struttura organizzativa composta allo stato attuale da 3 dipendenti, ritiene estremamente complicata la sua concreta implementazione. Nello stesso tempo, si lavorerà nel prossimo anno per verificare possibili metodi di attuazione del principio, intervenendo, per esempio, su fasi specifiche di quei processi ritenuti a più alto rischio.

g. Attività successive alla cessazione dal servizio

La legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Pertanto i predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'ODCEC di Pescara, qualunque sia la causa di cessazione, non potranno avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. A tal fine, in caso di violazione del divieto, sono previste sanzioni ed in particolare:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti dovrà essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ordine che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

h. Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti e monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvede a monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché a monitorare i soggetti che con lo stesso stipulano contratti, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ed i dipendenti dell'Ordine.

Il monitoraggio consiste in un report redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione nel quale vengono riportati i procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali o per i

quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione o per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.

i. Trasparenza

La trasparenza va intesa quale accessibilità totale da parte dei cittadini, degli utenti e di tutti gli stakeholder alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi derivanti dal proprio mandato istituzionale e realizzare un'amministrazione aperta. *A tal fine la sezione* accessibile sulla home page del sito internet dell'ODCEC di Pescara (*"Amministrazione Trasparente"*) è oggetto di continuo monitoraggio e costante revisione in funzione delle diverse previsioni di legge e delle direttive provenienti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E ciò in quanto la legge n. 190/2012 ha fatto della trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, introducendo una complementarietà contenuta con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Le modifiche normative recentemente introdotte con il D. Lgs. 97/16 hanno semplificato il quadro degli obblighi e degli adempimenti cui i gli Ordini sono tenuti.

Per una più ampia trattazione dell'argomento, si rimanda alla sezione relativa al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

3.5. Monitoraggio e Relazione sulle misure di prevenzione della corruzione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, entro il 15 dicembre di ogni anno sottopone al Presidente ed al Consiglio una Relazione consuntiva recante i risultati dell'attività svolta finalizzata al miglioramento continuo della strategia di prevenzione della corruzione e la pubblica sul sito internet istituzionale nella sezione denominata *"Amministrazione Trasparente"*, allegandola al PTPC dell'anno successivo. Tale documento conterrà suggerimenti, raccomandazioni, indicazioni e indici sull'efficacia delle politiche di prevenzione adottate con riguardo alla gestione dei rischi, alla formazione, al Codice di comportamento adottato ed altre iniziative di interesse.

4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

4.1. Oggetto, finalità, orizzonte temporale del PTTI

La trasparenza è uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e strumento fondamentale per un'efficace strategia anticorruzione; viene declinata a livello di singola pubblica amministrazione attraverso l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) le cui misure debbono essere collegate con quelle previste dal PTPC.

L'ODCEC di Pescara è convinto che solo quando la trasparenza pervaderà ogni processo e funzione organizzativa la lotta alla corruzione avrà la possibilità di raggiungere i suoi massimi risultati.

Come accennato, il D. Lgs. 97/2016 ha introdotto importanti modifiche al precedente D. Lgs. 33/13 finalizzate a semplificare il quadro degli adempimenti e degli obblighi sui i vari soggetti sono sottoposti.

Relativamente all'"Ambito soggettivo di applicazione", l'art.2 bis stabilisce che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali.

Conseguentemente, concede agli ordini professionali la possibilità di tarare e modulare rispetto alla specifica realtà organizzativa l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza. Tale principio di adeguamento viene ribadito al successivo art.3 relativo alla "Pubblicità e diritto alla conoscibilità", punto 1.ter laddove il legislatore ha chiarito che *"L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e*

alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.”

Inoltre, oltre a specificare i contenuti ed il procedimento di adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, che ora include anche le misure in materia di trasparenza, e ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi e l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza e a stabilire misure organizzative semplificate per la pubblicazione di alcune informazioni riducendo gli obblighi di pubblicazione, ha introdotto ulteriori semplificazioni come di seguito esposte:

1. l'articolo 22 semplifica le previsioni di cui all'articolo 23 del d. lgs n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento;
2. l'articolo 23, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

Infine, sono state abrogate le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 34 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema, rispettivamente, di obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa, obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese e trasparenza degli oneri informativi ed è stato potenziato il diritto all'accesso civico.

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, costituisce una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2017 – 2020, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.

Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e contiene le misure organizzative atte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, oltre alle misure per promuovere la trasparenza e la cultura della trasparenza.

Il Programma è finalizzato a dare organica piena e completa applicazione al principio di trasparenza totale e costituisce l'opportuno completamento delle misure per l'affermazione della legalità e dell'integrità come presupposto culturale diffuso ed uno degli strumenti utili per prevenire azione e comportamenti implicantici corruzione.

Il PTPC ed il PTTI sono integrati tra loro e ciascuno strumento rinvia al documento nel quale i diversi contenuti sono trattati in modo coerente con la finalità ad esso associata.

4.2. Il Responsabile per la trasparenza

Alla corretta attuazione del Programma sovrintende il Responsabile per la trasparenza la cui figura coincide con quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della struttura organizzativa dell'Ordine degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza e la chiarezza delle informazioni pubblicate, e segnalando al Presidente i casi di

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare. In particolare:

Il RPC svolge le funzioni di "Responsabile per la Trasparenza" e, in tale veste, egli ha il compito di:

- proporre l'aggiornamento del Piano, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico e all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Nel duplice ruolo di Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione, egli ha altresì il compito di verificare, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 l'assenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione in capo ai componenti dell'organo di indirizzo politico dell'Ente.

Considerati i delicati compiti organizzativi ed il carico di responsabilità, l'Ordine provvede ad assicurare al Responsabile un adeguato supporto mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

4.3. Le misure per il rispetto della trasparenza

L'Ordine, anche sulla base dell'Informativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 26 del 6 novembre 2014, ha avviato il processo riorganizzativo volto a dare piena attuazione alle disposizioni in materia. Le azioni che si sono intraprese, al fine di assicurare il rispetto della trasparenza, sono le seguenti:

- dotarsi di un portale web istituzionale conforme alle disposizioni normative;
- garantire l'accesso alle informazioni previste dalle disposizioni di legge;
- garantire la qualità delle informazioni assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

a. Dotarsi di un portale istituzionale conforme alle disposizioni normative

Il processo di implementazione del portale dell'Ordine è stato avviato, con l'analisi delle informazioni già presenti sul sito evidenziando quali siano quelle previste dalla legge ma non ancora pubblicate, e la tempistica per la loro pubblicazione (vedasi tabella allegata al presente Piano), al fine di adeguarlo al dettato normativo ed ai nuovi obblighi informativi.

Tale processo ha coinvolto tutta la struttura dell'Ordine onde pervenire, entro il mese di dicembre 2016, ad un'impostazione del sito web pienamente rispondente a quanto previsto dall'allegato 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e sue ss. mm. che prevede dettagliatamente la struttura delle informazioni da inserire nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

In modo particolare è stata implementata ed organizzata la sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine in sottosezioni all'interno delle quali verranno inseriti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

b. Garantire l'accesso alle informazioni previste dalle disposizioni di legge

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle informazioni per le quali è richiesta la pubblicazione, nonché un'analisi dei processi e delle attività al fine di individuare, in funzione della mappatura stabilita dal

Decreto Legislativo n. 33/2013, le aree, le azioni ed i procedimenti che generano le informazioni per cui è previsto l'obbligo informativo.

c. Garantire la qualità delle informazioni

L'ODCEC di Pescara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 33/2013, garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel proprio sito istituzionale, verificando, sia preventivamente, sia attraverso una costante attività di monitoraggio, il rispetto degli standard definiti dal Decreto Legislativo ed in particolare:

- l'integrità ed il costante aggiornamento;
- la completezza e la tempestività;
- la semplicità di consultazione e la comprensibilità;
- l'omogeneità e la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali;
- l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

La procedura adottata dall'Ordine prevede di inoltrare al Responsabile della Trasparenza tutte le informazioni oggetto di pubblicazione. Il Responsabile procede ad una valutazione circa la conformità in termini di contenuto e qualità delle informazioni, ne autorizza la pubblicazione nell'apposita sezione così come individuata dal Decreto Legislativo n.33/2013. Solo dopo tale autorizzazione, l'unità addetta all'inserimento nel portale web, procede all'inserimento delle informazioni nel sito istituzionale.

d. Assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato potenziato lo strumento dell'Accesso Civico, introdotto con il D. Lgs. 33/13 e ispirato ai cd. Freedom of information act (F.O.I.A.) di provenienza anglosassone.

L'art. 5 del suddetto Decreto al comma secondo stabilisce che "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

I limiti giuridicamente rilevanti sono "inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive".

Inoltre, l'accesso "è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali".

Inoltre, occorre considerare che l'accesso "è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali"

e in tutti gli altri casi previsti dall'art.5-bis del D. Lgs. 97/2016.

Il Responsabile per la trasparenza adotta le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico e di pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (e per la Trasparenza).

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: **info@odcecpescara.it**
- servizio postale all'indirizzo: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, Via Rieti n. 45.

A seguito di richiesta di accesso civico, la Società, entro 30 giorni verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione ed in caso di esito positivo:

- procede alla pubblicazione nel sito di quanto richiesto;
- comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;
- indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato di 30 giorni, si applica quanto disposto dal comma 7 dell'Art. 5 del D. Lgs. 97/2016.

e. Dati e atti da pubblicare

L'ODCEC di Pescara renderà fruibile la consultazione on line sul proprio sito istituzionale **www.odcec.pescara.it** dei contenuti minimi previsti quali, ad esempio, dati relativi all'organo di indirizzo politico, al personale, ad incarichi e consulenze, all'organizzazione ed ai procedimenti, alla gestione economico finanziaria, alla gestione dei pagamenti ed altre informazioni utili.

In particolare e tenuto conto delle peculiarità organizzative, l'Ordine, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha individuato i dati e le informazioni da sottoporre a pubblicazione e aggiornamento come illustrato nelle tabelle che seguono e che riportano i principali adempimenti in materia di trasparenza amministrativa che devono essere ottemperati in vigenza del presente Programma. In particolare, nelle tabelle sono indicati i riferimenti normativi su cui si fonda il singolo obbligo di pubblicità, la struttura/ufficio responsabile dell'aggiornamento dei dati e della conseguente trasmissione al RPCT, la tipologia di dato/documento da pubblicare ed infine la cadenza temporale entro la quale devono essere espletati i relativi adempimenti.

Obblighi pubblicazione – Disposizioni Generali

Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 97/2016	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Programma triennale per la prevenzione della corruzione contenente le indicazioni circa i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati	31/01/2017
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 97/2016	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'Ente	ON LINE
	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	ON LINE
Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 97/2016	Codice di comportamento e Regolamento disciplinare	Regolamento disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice di comportamento e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di comportamento inteso quale codice di condotta	ON LINE

Obblighi pubblicazione – Organizzazione

Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art.14, c. 1-bis, d. lgs.n.97/16	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Organi di indirizzo politico-amministrativo, con l'indicazione delle rispettive competenze	ON LINE
Art.14, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 97/2016		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	ON LINE
Art.14, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 97/2016		Curricula	ON LINE
Art.14, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 97/2016		I dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati	ON LINE
Art.47, d. lgs .n. 97/2016		Provvedimento di sanzione per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14.	

Obblighi pubblicazione – Consulenti e collaboratori

Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art.15, c. 2, d. lgs. n.97/16	Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento di incarichi, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione	TEMPESTIVO
Art.15, c. 1, lett. a), d. lgs. n.97/16		Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	TEMPESTIVO
Art.15, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 97/16		Il curriculum vitae	TEMPESTIVO
Art.15, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 97/16		I dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali	TEMPESTIVO
Art.15, c. 1, lett. d), d. lgs. n. 97/16		I compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	TEMPESTIVO
Art.15, c. 2, d. lgs. n.97/16		Tabelle contenenti gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico	TEMPESTIVO
Art.53, c. 14, d. lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (in caso di incarichi al personale interno)	TEMPESTIVO

Obblighi pubblicazione – Personale			
Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art.16, c. 1, d. lgs. n.97/16	Dotazione Organica	Il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	31/12/2017
Art.16, c. 2, d. lgs. n.97/16		I dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	31/12/2017
Art.16, c. 3, d. lgs. n. 97/16	Tassi di assenza	Tassi di assenza del personale	TRIMESTRALE
Art.21, c. 1, d. lgs. n. 97/16 Art.47, c. 8, d. lgs. 165/001	Contrattazione collettiva	I riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	31/12/2017
Art.19, c.1, d. lgs. 97/16 Art.19, c.2, d. lgs. 97/16	Bandi di concorso	I bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione e le tracce delle prove scritte e l'aggiornamento dei bandi di concorso in corso	TEMPESTIVO

Obblighi pubblicazione – Enti controllati			
Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art.22, d. lgs. n.97/16	Enti pubblici vigilati	Apposita dicitura che specifichi l'inesistenza di enti controllati ai sensi dell'art. 22 comma 1	ON LINE
	Società partecipate		
	Enti di diritto privato controllati		
	Rappresentazione grafica		

Obblighi pubblicazione – Attività e procedimenti			
Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art.35, c. 1, lett. a), d. lgs. n.97/16	Tipologie di procedimento	breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	31/12/2017
Art.35, c. 1, lett. b), d. lgs. n.97/16		l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	31/12/2017
Art.35, c. 1, lett. c), d. lgs. n.97/16		l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	31/12/2017
Art.35, c. 1, lett. c), d. lgs. n.97/16		ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	31/12/2017
Art.35, c. 1, lett. e), d. lgs. n.97/16		le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	31/12/2017
Art.35, c. 1, lett. f), d. lgs. n.97/16		il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	31/12/2017
Art.35, c. 1, lett. g), d. lgs. n.97/16		i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione	31/12/2017
Art.35, c. 1, lett. h), d. lgs. n.97/16		gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;	31/12/2017
Art.35, c. 1, lett. i), d. lgs. n.97/16		link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione	31/12/2017
Art.35, c. 1, lett. l), d. lgs. n.97/16		le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	31/12/2017

Art.35, c. 1, lett. m), d. lgs. n.97/16		il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	31/12/2017
Art.35, c. 1, lett. d), d. lgs. n.97/16		gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	31/12/2017
Art.35, c. 1, lett. d), d. lgs. n.97/16		gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze	31/12/2017
Art.35, c. 3, d. lgs. n.97/16	Recapiti dell'ufficio responsabile	recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	31/12/2017
Art.23, c. 1, lett. b), d. lgs. n.97/16	Provvedimenti organi di indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	

Obblighi pubblicazione – Bandi di Gara e Contratti

Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art.37, c. 1, d. lgs. n.97/16	Avviso di preinformazione	Avviso di preinformazione	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D. Lgs. N.50/16
Art.37, c. 2, d. lgs. n.97/16	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D. Lgs. N.50/16
Art.37, c. 1, d. lgs. n.97/16	Avvisi, bandi e inviti	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D. Lgs. N.50/16
Art.37, c. 1, d. lgs. n.97/16		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitari	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D. Lgs. N.50/16
Art.37, c. 1, d. lgs. n.97/16		Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D. Lgs. N.50/16
Art.37, c. 1, d. lgs. n.97/16		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D. Lgs. N.50/16
Art.37, c. 1, d. lgs. n.97/16		Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D. Lgs. N.50/16
Art.37, c. 1, d. lgs. n.97/16		Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D. Lgs. N.50/16
Art.37, c. 1, d. lgs. n.97/16		Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento

Art.37, c. 1, d. lgs. n.97/16	Avvisi sistema di qualificazione	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D. Lgs. N.50/16
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Informazioni sulle singole procedure	Codice identificativo gara	TEMPESTIVO
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Struttura Proponente	TEMPESTIVO
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Oggetto del bando	TEMPESTIVO
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Procedura di scelta del contraente	TEMPESTIVO
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Elenco degli operatori invitati a presentare Offerte/numero offerenti che hanno partecipato al procedimento	TEMPESTIVO
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Aggiudicatario	TEMPESTIVO
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo di aggiudicazione	TEMPESTIVO
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Tempi di completamento dell'opera, del servizio o della fornitura	TEMPESTIVO
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo delle somme liquidate	TEMPESTIVO
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013			Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

Obblighi pubblicazione – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			
Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 26, d.lgs. n.97/16	Criteria e modalità	Occorre siano esplicitati i criteri e le modalità di assegnazione dell' sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e dei vantaggi economici	Annuale
Art. 26 e 27, d.lgs. n.97/16	Atti di concessione	Gli atti di concessione devono contenere: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	Annuale

Obblighi pubblicazione – Bilanci			
Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio Preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale
	Bilancio Consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale

Obblighi pubblicazione – Beni immobili e Gestione Patrimonio			
Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 30, d.lgs. n.97/16	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati	Annuale

Obblighi pubblicazione – Servizi erogati			
Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 32, d.lgs. n.97/16	Carta dei servizi	Carta dei servizi o documento standard di qualità	31/12/2017
Art. 32, d.lgs. n.97/16	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Dopo carta dei servizi
Art. 32, d.lgs. n.97/16	Tempi medi erogazione servizi	Tempi medi erogazione servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Dopo carta dei servizi

Obblighi pubblicazione – Pagamenti dell'amministrazione			
Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 33, d.lgs. n.97/16	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni e servizi	31/12/2017
Art. 36, d.lgs. n.97/16	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	ON LINE

Obblighi pubblicazione – Corruzione			
Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione	31/12/2016
Art. 43, d.lgs. n.97/16	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione	ON LINE
Delibera CIVIT n.105/2010 e 2/2012	Responsabile della Trasparenza	Responsabile della Trasparenza (laddove da RPC)	ON LINE
Art. 1, c. 14, L. n. 190/201	Relazione RPC	Relazione del RPC all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione	ON LINE

Obblighi pubblicazione – Accesso Civico

Riferimenti Normativi	Tipologie dei dati	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 5, d.lgs. n.97/16	Dati e informazioni non obbligatorie	Messa a disposizione dell'indirizzo di posta elettronica affinché l'utente possa inviare la richiesta di accesso anche per via telematica: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.	ON LINE
Art. 5, d.lgs. n.97/16	Dati e informazioni obbligatorie	Riferimenti del RPC e Trasparenza	ON LINE

L'Ordine pubblicherà i contenuti della sezione attraverso l'uso di formati aperti o chiusi in funzione delle informazioni in esse contenute e ove possibile, dati standardizzati lasciando all'utente la possibilità di scelta in base alle proprie esigenze. Il sito web dell'Ordine utilizza i formati HTML, XHTML e PDF. L'Ordine aggiornerà costantemente la sezione, restituendo così agli interessati un patrimonio informativo aggiornato, accessibile e gratuito.

4.4. Le misure per la promozione della trasparenza

Tra le principali **iniziative** che l'Ordine intende realizzare, al fine di favorire la promozione della trasparenza presso i propri iscritti e gli stakeholder, si segnalano:

- a) definizione di un *programma di innovazione* nelle forme e nei contenuti della trasparenza formale e sostanziale finalizzata al massimo avvicinamento dell'Ordine ai propri iscritti e alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi realizzata attraverso i diversi canali disponibili dal web ai social network;
- b) avvio di un *processo di discussione pubblica ed elaborazione partecipata* finalizzate alla redazione del nuovo PTTI 2016;

La Società, inoltre, promuove inoltre giornate di formazione ed informazione rivolte ai propri dipendenti, finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa della trasparenza.

4.5. Monitoraggio e Relazione sulle misure di rispetto e promozione della trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza effettua semestralmente un monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma evidenziando al Presidente e al Consiglio eventuali scostamenti e ritardi. **Entro il 15 dicembre** di ogni anno, verrà predisposta la **Relazione consuntiva** conclusiva sull'attività di monitoraggio svolta che viene trasmessa al Presidente e che integrerà la Relazione consuntiva sullo stato di realizzazione del PTPC. La relazione viene pubblicata sul portale istituzionale.

Il PTTI sarà soggetto ad **aggiornamento** con cadenza **annuale**.